

N. R.G. C.S. 1/24***Tribunale Ordinario di Ferrara*****IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paolo Sangiuolo - Presidente

dott. Anna Ghedini - Giudice rel. ed est.

dott. Marianna Cocca - Giudice

nel procedimento per concordato semplificato introdotto da [redacted]
liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, [redacted]**DECRETO**

La Società [redacted] in data 19.07.2023 ha depositato presso la CCIAA di Ferrara – Ravenna istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive ex art 18 CCII; l'esperto nominato, dott. Fabio Caponi di Ferrara, accettava l'incarico in data 26.7.23. In data 27 luglio 2023 ha presentato Ricorso presso il Tribunale di Ferrara ex art. 19 CCII al fine di ottenere la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori affinché il percorso di risanamento prospettato possa svolgersi senza dispersione del patrimonio aziendale e garantendo la continuità dell'attività d'impresa. In data 22.08.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice nominato e, in data 23.08.2023, il Tribunale adito accoglieva le istanze formulate:

confermando, nei confronti di tutti i creditori evocati in giudizio, fatta eccezione per i lavoratori, per la durata di 120 giorni le misure protettive richieste che prendevano quindi efficacia dal 27.08.2023;

inibendo, per la durata di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento a Banca Centro Emilia di Corporeno (Fe), Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Banca Popolare di Milano e Unicredit di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale prevista, le loro posizioni creditorie per effetto dell'operazione di anticipazione di fatture della istante.

In ottemperanza a quanto previsto dal progetto di risanamento e del piano finanziario depositati unitamente al ricorso ex art. 19 CCII – sotto l'egida dell'applicazione delle misure protettive e della misura cautelare atipica - [redacted] quindi, avendo già stipulato contratto di affitto di azienda con [redacted] incassava dalla conduttrice [redacted] i canoni di affitto d'azienda maturati e maturandi afferenti al rapporto locatizio instaurato; alienava in forza di contratto estimatorio successivamente perfezionato buona parte delle proprie giacenze di magazzino; incassava i crediti commerciali vantati nei confronti dei propri clienti;



provvedeva all'integrale pagamento dei pregressi debiti maturati nei confronti dei propri dipendenti, i cui rapporti di lavoro transitavano in capo alla conduttrice Reflex Allen a far data dalla conclusione del contratto di affitto d'azienda, e dell'Erario.

Con la agevolazione dell'esperto iniziavano e proseguivano le trattative con i creditori e soprattutto con gli istituti bancari che vantavano crediti allo stato di grado chirografario ma garantiti dallo Stato e quindi con la possibilità, in caso di inadempienza della debitrice, di escutere la garanzia statale conseguentemente legittimando ADER a subentrare nel credito verso la debitrice ma con il peculiare diritto di prelazione di cui all'art. 8 bis, comma terzo, del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

A seguito di richiesta della debitrice e previa comparizione delle parti e dell'esperto, con decreto reso in data 18.12.2023, il Tribunale confermava le misure protettive e cautelari richieste dalla Società per ulteriori 120 giorni.

Le trattative non avevano buon esito e ciò non a causa dello scarso impegno della debitrice e dei suoi professionisti (come comprovato dai diversi verbali di incontri con i creditori, dalle continue proposte ai creditori adeguate via via a seconda delle richieste avanzate dai creditori) ma sostanzialmente, come si evince dalla relazione finale dell'esperto, dalla impossibilità di individuare una interlocuzione con MCC, soggetto che non è creditore attuale ma che verosimilmente diverrà creditore privilegiato (con un privilegio che sopravanza ogni altro previsto dalla legge tranne che quello per spese di giustizia e per quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile) una volta che la banca creditrice chirografaria escuterà la garanzia statale.

Così infatti conclude l'esperto:

“Le cause dell'impossibilità per la proponente di addivenire ad una delle soluzioni di cui al succitato art. 23 CCII sono: - nel mancato consenso della maggioranza dei creditori chirografari che, evidentemente, non hanno compreso come il piano proposto fosse l'unico possibile per garantir loro una soddisfazione percentuale sicuramente superiore a qualsiasi altra ipotesi; - nella circostanza che i creditori bancari chirografari contro garantiti da MCC e dunque costituenti necessariamente una classe sui generis non solo non hanno attivato tempestivamente le richieste di escussione della garanzia, ma nemmeno sono stati in grado di dare una tempistica certa in merito alle determinazioni dell'istituto garante, generando così una situazione di evidente pericolo per l'azienda stante la scadenza delle misure protettive ulteriormente prorogabili per un tempo residuo piuttosto limitato;

- nella circostanza che a tutt'oggi, dopo mesi di trattativa, nessun istituto è stato in grado di riferire quale sia l'orientamento di MCC; - nella circostanza che, al contempo, alla proponente è inibita alcuna interazione con MCC.”

A questo punto con ricorso del 7.5.24 la debitrice depositava proposta di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI e, con esso, richiesta di misure protettive.

A seguito di integrazioni richieste dal GD la debitrice depositava il nuovo piano di liquidazione nel termine assegnato.

oooo

Il Tribunale, in sede di apertura, premetteva le seguenti considerazioni (che assumeranno rilevanza nel prosieguo): ”Va evidenziato che la norma utilizza la



espressione “ritualità” in riferimento all’oggetto del giudizio di apertura del concordato semplificato, che qualche autore ha contrapposto al controllo ben più ampio del tribunale in sede di omologa laddove il giudice deve verificare la regolarità del contraddittorio, la fattibilità del piano di liquidazione, il rispetto dei diritti di prelazione, e la non deteriorità del trattamento proposto rispetto a quello prospettabile in una liquidazione giudiziale.

Sul punto va richiamata autorevole giurisprudenza che ha affermato: “il controllo sulla ritualità della proposta previsto dall’art. 25 sexies co. 3° CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta (così CdA Milano decreto n. 2407/2023 del 13.07.2023 ma anche decreto CdA Milano RG 1048/22 del 12.1.2023; CdA Milano RG 580/2023 del 13.07.2023) nel cui ambito è ricompreso anche l’esame della sua non manifesta implausibilità. Quest’orientamento risponde a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 25 sexies e ss. CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto.” (CdA Milano 21.3.24).

La medesima pronuncia richiama, in nota, il seguente orientamento giurisprudenziale: “In tema di manifesta implausibilità anche sul piano economico del concordato preventivo e della sua irrealizzabilità prima facie, in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17103 del 15/06/2023 ha affermato che “Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1° marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 2021; nonché Sez. 1, Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche: Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021).”; la coeva e recente pronuncia Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/05/2023) 06-07-2023, n. 19233 ha affermato che “... Il Tribunale, dunque, deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati. Solo quando tale evenienza viene esclusa va lasciata al giudizio dei creditori, quali



diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste. E' stato inoltre precisato che "nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. E' difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi." (Cass. 9061/2017,4790/2018 e 11522/2020)."

Ciò premesso il Tribunale apriva la procedura nominando ausiliario del giudice il dott. Lucci di Ferrara, assegnandogli l'incarico di depositare il parere previsto dall'art. 4 della medesima norma nel termine di giorni 75 e precisando che il parere dell'ausiliario avrebbe dovuto avere il medesimo contenuto della relazione prevista dall'art. 105 CCI, anche con riguardo alle azioni revocatorie e risarcitorie esperibili dalla procedura liquidatoria, alla verifica del passivo ed attivo -eventualmente rettificando le poste indicate dalla debitrice-, al vaglio della congruità del prezzo stimato della azienda, alla verifica della attendibilità della offerta di acquisto della azienda. Inoltre, il Tribunale con il decreto del 13.6.24 fissava, nel rispetto dei termini di legge, la udienza del 17.10.24 per la omologa.

In relazione ai rilievi e osservazioni dell'ausiliario venivano fissate le udienze del 23 luglio e del 2 agosto, nel corso delle quali ed anche a mezzo di deposito di memorie autorizzate si esplicava il contraddittorio al fine di aiutare il Collegio alla migliore comprensione del piano.

A seguito dei rilievi dell'ausiliario, qui di seguito analizzati, e tenuto conto delle osservazioni in merito formulate dalla debitrice, appaiono ricorrere i presupposti per la revoca ex art. 106 CCI (richiamato dall'art. 25 sexies CCI ultimo comma) in quanto risultano carenti le condizioni di apertura (*rectius* ammissibilità come sopra precisato) a seguito di una disamina approfondita degli atti da parte dell'ausiliario.

Al fine di sgombrare il campo da equivoci, in riferimento al reiterato riferimento da parte della debitrice alla mancata ricorrenza di atti in frode, preme sottolineare che la revoca, ex art. 106 secondo comma CCI, forse obliterato dal legale del debitore, è consentita non solo in presenza di atti in frode ma anche quando emerge la carenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di apertura o ammissibilità: ed è questo appunto il caso, esclusa dalla verifica del collegio in questo caso la presenza di atti in frode.

Prima di affrontare i motivi di revoca, circoscritto così il loro ambito, attese le numerose insinuazioni recate nell'ultima memoria della debitrice circa l'operato dell'ausiliario del giudice, è doveroso svolgere alcune considerazioni in merito. Certamente, per maggioritaria dottrina e giurisprudenza, la figura dell'ausiliario è estremamente vicina a quella del commissario giudiziale, anche se i suoi compiti sono meno ampi (l'ausiliario non ha alcuna votazione da presiedere e controllare, non deve redigere relazioni sul voto, non deve rendere parere finale sulla omologa). La funzione della relazione del commissario giudiziale è quella di fornire al tribunale e ai creditori un'adeguata informativa circa i contenuti della proposta concordataria, con l'obiettivo



di permettere a questi ultimi l'espressione di un voto consapevole e ponderato. Nel caso dell'ausiliario, il tema di fornire ai creditori "un'adeguata informativa (...) con l'obiettivo di permettere a questi ultimi l'espressione di un voto consapevole e ponderato" certamente non si pone, posto che nel concordato semplificato è assente il momento della espressione del voto [da qui il dubbio autorevole di qualcuno di chiamare concordato, ciò che non scaturisce da una convergenza di volontà ed espressioni di assenso, ma questa osservazione vale anche per la omologa del concordato in continuità non approvato ex art. 112 secondo comma CCI]. Il tema della "adeguata informativa" comunque si pone per l'ausiliario perché permette innanzitutto al tribunale di decidere ed emettere un decreto di omologa del concordato, dando avvio alla esecuzione dello stesso, con importanti implicazioni; indirettamente la "adeguata informativa" al tribunale consente ai creditori un appropriato discernimento tra l'iniziativa di formulare una opposizione alla omologazione e quella di astenersi dal proporre opposizione. Tanto è vero che il parere dell'ausiliario deve essere comunicato ai creditori ex art. 25 sexies, comma 4, CCII; e che una opposizione alla omologazione deve pur basarsi su dati oggettivi; dati che all'esito della composizione negoziata e dalla relazione e dal parere dell'esperto potrebbero non essere emersi. Il parere dell'ausiliario, quindi, oltre ad essere utile al tribunale [se il tribunale nomina l'ausiliario, questo deve fornire informazioni utili al primo con il proprio parere], detto parere deve dare una "adeguata informativa" al tribunale [e quindi deve essere completo, quantomeno rispetto ai quesiti posti nel decreto di nomina, rispetto alle questioni che comunque l'organo giudiziario deve deliberare]. Se il parere dell'ausiliario deve essere utile al tribunale per formulare il proprio giudizio in sede di omologa è ovvio che il parere debba analizzare tutti gli aspetti che poi dovranno essere esaminati dal Tribunale: "omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore". In buona sostanza l'obbligo di verifica dell'ausiliario trae il suo contenuto dall'oggetto del giudizio di omologa. L'art. 25 sexies, CCII all'ultimo comma, richiama espressamente gli articoli relativi al concordato preventivo: art. 106, CCII [vecchio art. 173, L. fall.; atti in frode]; art. 117, CCII [vecchio art. 184, L. fall.; effetti del concordato per i creditori]; art. 118, CCII [esecuzione del concordato]; art. 119, CCII [risoluzione del concordato]; art. 324, CCII [esenzioni dai reati di bancarotta]; art. 341, CCII [reati dell'imprenditore e amministratori]. Sempre l'ultimo comma dell'articolo 25 sexies, CCII richiamato precisa che gli articoli predetti "si applicano in quanto compatibili" "sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario". I documenti a disposizione dell'ausiliario [relazione finale e parere dell'esperto, da un lato; documenti depositati ex art. 39, CCII], potrebbero non essere sufficienti, per una "adeguata informativa": se egli reputa che la documentazione versata in atti non sia sufficiente a redigere il parere ha non solo il potere ma soprattutto il dovere di chiedere alla ricorrente altra documentazione contabile e di acquisire informazioni dai creditori e dai terzi. Ciò perché egli dovrà ricostruire in maniera autonoma attivo e passivo eventualmente



rettificando le voci proposte dalla debitrice. L'ausiliario non può limitarsi a recepire, dandoli 'per buoni', i documenti depositati, ma deve compiere una propria rivisitazione critica [compatibilmente con i tempi assegnati, con i principi di celerità ed economicità] e per compiere una rivisitazione critica deve poter chiedere informazioni, pretendere dati, informazioni e documenti, dal debitore, dai creditori, da soggetti istituzionali. E quindi, anche se non detto o prescritto espressamente, l'ausiliario dovrà "procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili" alla stregua del commissario giudiziale, se del caso "apportando le necessarie rettifiche" o proponendo la rettifica, o proponendo lo stanziamento di fondi appositi [art. 171, L. fall.; art. 104, CCII]. La disamina non sarà funzionale a preparare la base dei votanti, ma a verificare l'entità e la natura del passivo, in modo da capire se le proiezioni di soddisfazione siano rispettate. Diversamente, vi sarebbe il rischio che si materializzino a posteriori [ossia nel corso della esecuzione del concordato omologato], creditori o poste debitorie, non previsti, né menzionati, la cui presenza avrebbe l'effetto di sovvertire il 'piano di liquidazione' o lasciare insoddisfatto il creditore, magari avente una causa di prelazione. L'indagine sull'attivo dovrà essere approfondita, con la lettura del 'libro cespiti', dei dati del 'magazzino', la verifica fisica della esistenza e della consistenza dei beni e delle merci, la stima [anche sommaria] di detti beni e attività. Ebbene questo essendo il ruolo dell'ausiliario la circostanza che egli abbia richiesto la documentazione contabile appena aperta la procedura (per averla poi consegnata oltre un mese dopo ovvero in misura parziale il 16.7.24, senza che le poste contabili attualmente siano riconciliabili e quindi con seria difficoltà di ricostruzione di una contabilità attendibile, in una procedura dai tempi ristretti come quella in oggetto) e il fatto che egli, a fronte della obiettiva opinabilità della clausola 13 del contratto di affitto (che indicava che la offerta di acquisto a 1,5 milioni di euro era relativa a vendita diretta o competitiva effettuata "in una procedura di risoluzione della crisi"), abbia chiesto alla affittuaria se la offerta valesse anche in ipotesi di liquidazione giudiziale (poiché in tale ipotesi la ricorrente ritiene che l'azienda abbia un valore pari a zero), appare doveroso e diligente, e imprescindibile al fine di rendere un parere completo, e tutt'altro che una ingerenza nei rapporti fra debitrice ed affittuaria; in esito alla richiesta dell'ausiliario, che se non effettuata da quest'ultimo sarebbe stata effettuata dal giudice, si è appreso che certamente la terza affittuaria Reflex Allen s.p.a. (R.) è consapevole di avere sottoscritto un impegno contrattuale che la vincola, a certe condizioni, a comprare la azienda al prezzo di 1.500.000, ma avanza serie contestazioni sulla formazione del consenso circa la clausola in oggetto dichiarando che si sottrarrà all'adempimento spontaneo dell'impegno, chiedendo invece la modifica della clausola abbassando il prezzo a 800mila euro chiedendo sia garantita la esclusione della responsabilità per i debiti pregressi rispetto alla cessione della azienda, e dichiarando che la offerta è valida anche in una eventuale procedura di liquidazione. Assolutamente legittima e doverosa quindi la richiesta dell'ausiliario al terzo circa la portata di una clausola contrattuale dalla quale può dipendere la valutazione del valore ipoteticamente ricavabile da una eventuale liquidazione giudiziale e quindi la verifica della non deteriorità del trattamento proposto rispetto a quello esitabile dalla procedura liquidatoria di riferimento: verifica che è demandata al



collegio e quindi anche all'ausiliario il cui parere deve essere utile al giudice in sede di omologa. Nessuna condotta negligente o di incomprensibile ingerenza (questa la espressione utilizzata nel verbale del 2.8.24: non si comprende ingerenza in quale gestione) può essere addebitata all'ausiliario cui invece va riconfermata la piena fiducia del Collegio, anche alla luce della assoluta diligenza con cui egli ha consentito al giudice di porre l'attenzione su aspetti prima non chiari che portano alla revoca della apertura.

La revoca della apertura, anticipando in buona sostanza il giudizio della omologa laddove i motivi di revoca consistano, come nel caso de quo, nella mancanza di presupposti per la apertura, appare doverosa per questioni di efficienza ed economicità del processo: essa da un lato impedisce il maturare di altre spese, e dall'altro elimina la possibilità che le spese sostenute per la proposizione del concordato abbiano il privilegio della prededuzione, con indubbio vantaggio dei creditori concorsuali.

o o o o o

Ed infine veniamo ai motivi della revoca: 1) la contestazione di R. circa il prezzo promesso e la richiesta, fatta espressa alla udienza del 2.8.24, di modifica del prezzo promesso per l'acquisto da 1,5 milioni a 800mila euro, pongono un insuperabile problema di fattibilità della proposta (si rammenti che il giudice decide nel semplificato anche su questo aspetto sostituendosi ai creditori, privati di qualsiasi voto): è vero che potrà instaurare un giudizio per ottenere l'adempimento alla originaria proposta, ma è altresì verosimile che la R. si opporrà, generandosi così un contenzioso destinato a terminare molti anni dopo i tempi di attuazione della proposta. Nel frattempo, la azienda rimarrebbe invenduta, il contratto di affitto scadrebbe, e il concordato diventerebbe inattuabile. In altre parole, il contrasto tra debitrice e promittente acquirente paralizzerebbe la vendita della azienda e illuminerebbe di assoluta incertezza la proposta concordataria. A questo proposito si rileva che la debitrice nell'ultima memoria non ha chiesto un eventuale termine per modificare la proposta, ma, anzi, ha chiesto fosse anticipata la udienza di omologa, senza peraltro tenere conto che essa va fissata nel rispetto dei 45 giorni liberi dal deposito del parere dell'ausiliario. 2) Due beni strumentali, strategici per l'esercizio dell'attività, sono in leasing e, per motivi non del tutto chiari, i due contratti sono rimasti in capo alla debitrice nonostante al momento del contratto di affitto B. (come risultante dalla documentazione della debitrice allegata all'ultima memoria) fosse in regola con il pagamento dei canoni. Poi però da circa un anno i canoni di locazione non sono stati più pagati da B. e R. si rifiuta di pagarli, tanto è che è maturata una morosità di poco meno di 500mila euro. Questo pone due gravi e insormontabili problemi: la seria possibilità che il leasing risolva il contratto chiedendo la restituzione dei macchinari comporta la difficoltà di vendere la azienda senza due macchine essenziali, da un lato, e la necessaria revisione del valore della azienda, dall'altro. 3) Vi è scarsa trasparenza delle scritture contabili, peraltro tardivamente consegnate (oltre un mese dopo il decreto di apertura pur essendo la debitrice consapevole dei tempi ristretti per la redazione del parere dell'ausiliario): infatti non è stato possibile effettuare una riconciliazione completa con il libro cespiti fornito e con gli allegati al contratto d'affitto d'azienda, essendo le descrizioni sintetiche, in alcuni casi trattandosi di accessori montati o utilizzati sui macchinari e di



difficile riconoscimento. In data 1° agosto 2024 perveniva all'ausiliario risposta dalla ricorrente la quale confermava la difficoltà ad "incrociare" le descrizioni risultanti dall'inventario (preso a base per la riconciliazione) con i beni indicati nel libro cespiti. Lo stesso [] legale rappresentante di B. affermava di essere incapace nel ricostruire il libro cespiti della società. 4) Si ignora il valore del magazzino: all'inizio dell'incarico conferito dall'ausiliario all'I.V.G., il materiale è stato solo fotografato, non essendo possibile fare un controllo; i beni di possibile utilizzo infatti erano stati mescolati con quelli di proprietà dell'affittuario, mentre quelli obsoleti erano stati accatastati in un angolo del magazzino. Successivamente, nel sopralluogo del 31 luglio 2024, a seguito della mancata proroga del contratto estimatorio, i beni risultano essere tutti accatastati, in quanto l'affittuario ha provveduto a toglierli dal magazzino Modula e sono stati collocati all'interno di ceste nel magazzino dove erano collocati i beni obsoleti, formando un unico lotto e fornendo un tabulato dove sono elencati i beni con i valori. A tal proposito nella memoria 30.7.24 della ricorrente si afferma a pagina 9 "che l'ausiliario a pagina 6 dei propri rilievi scrive "La restante parte del materiale non acquistato da Reflex Allen pari a circa 150.000 euro sarà accantonato insieme all'altro materiale considerato obsoleto". Al momento di detta considerazione, non risulta che l'Ausiliario avesse visto né inventariato la restante parte di cui quindi non può nemmeno conoscere il valore laddove ritenuto difforme rispetto al prezzo di mercato considerato inter partes in sede di estimatorio e che definisce tout court "obsoleto". A fronte di tale rilievo della debitrice tale circostanza si segnala che, nell'allegato prospetto di comparazione aggiornato alla data del 30 luglio 2024, erano gli stessi advisors della debitrice, con riferimento all'inventario del magazzino restituito, ad affermare che trattasi di beni realizzati ad hoc per clienti di BH che non hanno ritenuto di proseguire il loro rapporto commerciale con Reflex Allen Spa, e che dette giacenze dovevano essere prudenzialmente valutate come quelle non ricomprese nel perimetro del contratto estimatorio ed il loro valore doveva quindi considerarsi pari a zero. 5) La indicazione dell'attivo e passivo non è attendibile, in quanto già una prima circolarizzazione effettuata dall'ausiliario ha consentito di verificare la presenza di maggiori debiti non dichiarati per euro 365.500 circa. 6) Non vi è sufficiente chiarezza sul valore di mercato della azienda (che deve inevitabilmente essere il medesimo sia per il concordato che per la liquidazione, dovendo sempre i beni essere posti in vendita a modalità competitiva), essenziale per valutare la congruità della offerta di R. e in generale per pronosticare gli esiti della liquidazione. Il piano concordatario è basato principalmente sul valore dell'azienda derivante dalla relazione di stima formulata dal dott. Davide Rinaldi in data 10 luglio 2023. In realtà si è appreso dalla udienza del 2.8.24 che prima è arrivata la offerta di acquisto di R., che aveva commissionato lavorazioni a B. e che ne necessitava per completare il suo ciclo di produzione, e su quel prezzo offerto è stata calibrata la perizia. Circostanza da cui si trae la inattendibilità della perizia prodotta, peraltro inidonea a valutare una azienda in esercizio senza l'utilizzo del metodo industriale. 6) Del tutto irragionevolmente, ma in maniera usuale, si afferma in piano che la azienda in sede liquidatoria non avrebbe valore alcuno, ipotizzandone come certa la vendita atomistica e non più come beni aziendali: il valore di liquidazione dei beni aziendali in ipotesi di liquidazione



giudiziale è stato determinato prefigurandosi una liquidazione atomistica “a prezzi di stralcio” e non, invece, una cessione dell’azienda in esercizio, nonostante la presentazione di un piano in continuità aziendale e la correlata possibilità, in caso di liquidazione giudiziale, previa prosecuzione dell’affitto in corso, di cessione dell’azienda funzionante. Ebbene non si vede il motivo per cui non possa e debba essere considerato che nella eventuale liquidazione (e quindi ai fini della indicazione del valore di liquidazione quale parametro per la non deteriorità del trattamento proposto) si possa procedere alla prosecuzione dell’affitto di azienda, con contrattazione da parte degli organi della procedura di un assetto compatibile con la cessione della azienda con forme competitive, e successiva cessione della azienda in esercizio, senza alcuna svalutazione del compendio aziendale. Inoltre, si rileva che la relazione di stima sintetica sia stata, già dando lettura della prima pagina, principalmente finalizzata all’affitto di azienda ed in particolare alla stima del calcolo del canone congruo. Si indica il valore di mercato della azienda solo incidentalmente ai fini della valutazione del canone, senza l’indicazione in concreto, dei singoli beni che compongono l’azienda e senza una specifica loro stima. La principale criticità riscontrata nella perizia di B. consiste nella mancata indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione dei beni ed in particolare la mancata indicazione dei valori specifici di ciascun bene.

○○○○○○

A tali motivi di inammissibilità legali alla inverosimiglianza del piano ed alla impossibilità di verificare la correttezza della appostazioni contabili e la veridicità dei dati aziendali (sorprende invero che una impresa che ha percorso la composizione negoziale per otto mesi e che ha presentato un concordato non lo abbia fatto con la contabilità riconciliata e verificata, cosa che accade usualmente) si sommano quelli relativi alla omissione di informazioni al Collegio prima ed ai creditori in seguito.

- 1) Nel ricorso non si è evidenziato al giudice che l’affittuaria fosse già morosa al momento della presentazione della proposta (7 maggio 2024) di ben euro 186.662,44 per canoni di affitto di azienda e fatture relative al contratto estimatorio. Tale morosità pare essere stata quasi interamente recuperata ma ciò non toglie che doveva essere rappresentato al Collegio che la affittuaria, sulla capienza della quale si basa tutto il piano, era già morosa di una rilevante somma già prima del ricorso concordatario. Ciò conduce logicamente all’altro argomento che priva di alcuna verosimiglianza la proposta concordataria ovvero il fatto che essa “punta” tutta sugli impegni di R. e che su R. la debitrice non ha effettuato alcuna indagine patrimoniale e soprattutto nessuna garanzia viene prestata a favore dei creditori circa l’adempimento delle obbligazioni assunte da R. nel contratto di affitto di azienda ivi compresa la offerta di acquisto.
- 2) Non è stata in alcun modo, in relazione alla ipotesi comparativa degli esiti della liquidazione giudiziale, esaminata la esperibilità di azioni risarcitorie verso gli organi di amministrazione nonché’ di azioni revocatorie. Già la sola carenza di approfondimento sul punto delle azioni esperibili nella liquidazione giudiziale, come componente attiva che concorre a formare il valore di liquidazione e a consolidare il parametro di raffronto per la non deteriorità della proposta, è motivo di inammissibilità della proposta. Ed a tale proposito la debitrice avrebbe



dovuto approfondire la possibilità di una azione risarcitoria verso l'amministratore, per verificare la sua sostenibilità. Ed in punto di capienza del debitore avrebbe dovuto essere evidenziato che il Roncarati nel 2021 ha venduto un immobile, eventualmente anche solo per escludere motivatamente la revocabilità dell'operazione. In buona sostanza non si vuole affermare che con certezza tali azioni sarebbero esperibili con esito positivo da parte degli organi della liquidazione, ma che esistono elementi concreti che potrebbero fondare tali pretese, e di cui la debitrice doveva dare conto.

In conclusione, il debitore ha l'obbligo -derivante dalle prescrizioni ex art 4 CCI- di comportarsi con lealtà e trasparenza nei confronti dei propri creditori: ciò significa fornire ai creditori un quadro informativo completo, dove ogni affermazione sia spiegata e documentata, e dove nessuna circostanza, anche sfavorevole alla debitrice, sia taciuta.

Per contro il piano proposto è lacunoso, reticente e in certune parti meramente assertivo: il difetto di completezza e di trasparenza del piano in punto di indicazione del valore di liquidazione, si traduce in un grave difetto di ammissibilità del piano anche e soprattutto perché i creditori nella procedura de quo non votano e quindi deve essere data loro la massima e più esaustiva possibile informazione ai fini di una possibile opposizione.

Per questi motivi, ovvero per la verificata inidoneità delle assunzioni di piano a sostenere in maniera verosimile la proposta, e per la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede del debitore verso le parti del processo, tra cui il giudice, e verso i creditori, il decreto di apertura del 13.6.24 merita di essere revocato.

PQM

Revoca la apertura del concordato semplificato proposto da il 7.5.24 pronunciata con decreto del 13.6.24.

Per l'effetto dichiara cessate le misure protettive.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per la iscrizione al Registro delle Imprese.

Così deciso il 8.8.24 in Ferrara.

Il giudice estensore

Anna Ghedini

Il Presidente

Paolo Sangiuolo

